

## PR-FESR 2021-2027

### Procedure di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo specifico 2.6: Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle Risorse e dell'azione 2.6.1 sub azione 2.6.1.1. "Economia Circolare - Pubblici"

#### FAQ

(versione aggiornata al 26/09/2025)

1D. Buonasera scrivo per conto della società per cui lavoro XXX, che desidera avere informazioni circa la possibilità di essere nominata delegata dal Beneficiario (ATO) per la compilazione e inoltro della domanda di partecipazione. La prima domanda che vi rivolgo è se è possibile che XXX nella persona del suo legale rappresentante possa essere nominata delegato dal Beneficiario.

Presa visione del manuale utente v3.0\_1, ho riscontrato che il sistema SFT effettua un controllo sulla sussistenza dei prerequisiti ossia se rientra o meno fra i soggetti beneficiari. In questo caso, ovviamente, Soluzione Ambiente non possiede i requisiti e da qui la mia domanda iniziale.

Inoltre terminata la compilazione della domanda e scaricato il file PDF, quand'anche fosse possibile essere nominati delegati, la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ATO? o in veste di delegati il file deve essere firmato dall'amministratore di XXX.

1R Il bando prevede, al par. 6.5: *Con la sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 2.2, integrativa del contratto di servizio vigente, il soggetto Gestore viene incaricato dal soggetto Beneficiario (AATO competente) alla realizzazione dell'intervento agevolato a valere sulla presente procedura, assumendo il ruolo di soggetto Realizzatore dello stesso per conto del soggetto Beneficiario. In tale veste il soggetto Realizzatore:*

....

**7. può essere abilitato, tramite delega, ad operare direttamente sul portale regionale ai fini dell'inserimento della domanda di partecipazione e della rendicontazione delle attività relative all'intervento;**

Si precisa che in tal modo il Soggetto Gestore potrà inserire la domanda per conto dell'ATO ed in nome di quest'ultimo. La domanda pertanto dovrà essere compilata con i dati dell'ATO e firmata dal legale rappresentante dell'ATO stesso.

Il controllo sulla sussistenza dei pre-requisiti viene pertanto effettuato sui inseriti (riferiti all'ATO).

D2 - **gli acquisti effettuati con contratti di leasing sono finanziati dal bando e in caso affermativo quale caratteristica o durata deve avere il contratto di leasing?**

R2 - gli acquisti mediante leasing di beni mobili sono ammessi alle condizioni previste dal DPR 66/2025 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027). In particolare, l'art. 20 lett. b) fissa le seguenti condizioni:

*1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;*

2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;

3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;

4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile;

### D3 - l'acquisto di immobili è finanziato?

R4 - Le spese ammissibili sono indicate al par. 3.3 del bando: "sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente connesse e necessarie alla realizzazione degli interventi e coerenti con gli obiettivi e le finalità della sub azione 2.6.1.1.:

1) realizzazione e/o adeguamento/ripristino di centri di raccolta di cui al DM 08/04/2008

a) lavori ed opere ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; b) ulteriori investimenti materiali non ricompresi nei lavori principali, quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, ivi inclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; c) spese per l'acquisto di terreni per un importo fino al 10% delle spese totali ammissibili dell'intervento interessato; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %.

2) progetti per il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani

a) spese per acquisto attrezzature, mezzi mobili direttamente afferenti all'intervento proposto (escluso mezzi usati) e relativi software specifici.

Le seguenti spese sono ammissibili per entrambi gli interventi: - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione, indagini, studi e consulenze professionali ivi compresi gli incentivi ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023) fino ad un massimo del 10% dell'importo a base di gara; - spese per le campagne di comunicazione nella misura massima del 5% del costo complessivo rispettivamente delle spese di cui ai precedenti punti 1) lettere a) e b) e 2), solo se strettamente connesse agli interventi ammessi a finanziamento e finalizzate a fornire informazioni agli utenti sui nuovi servizi per rendere più efficace gli interventi medesimi."

Non è pertanto ricompreso l'acquisto di immobili.

D4 - Per gli acquisti che non riportano il riferimento del CUP c'è una procedura di sanatoria?

R4 - L'allegato E al bando (Linee guida di rendicontazione) prevede al par. 3.2. che laddove non sia possibile l'annullamento dei titoli di spesa mediante apposizione della dicitura contenente il CUP-CIPESS nei casi di fatture emesse prima dell'ammissione a finanziamento ovvero fatture estere: *"il soggetto Beneficiario dovrà allegare alla rendicontazione un elenco dei giustificavi di spesa privi della formula di annullamento sudde(a con l'importo imputato al proge(o, corredato di una dichiarazione resa in forma libera dal legale rappresentante a(estante che "l'elenco dei giustificavi di spesa allegato riguarda toli di spesa navamente digitali privi di formula di annullamento, in quanto emessi prima dell'ammissione a finanziamento e si riferisce a cos sostenu unicamente – per la quota indicata – per la realizzazione del proge(o CUP.....finanziato a valere sul PR FESR Toscana 2021-2027, O.S. 2.6 sub azione 2.6.1.1". Sul tema specifico si veda anche la pagina web all'indirizzo: [https://www.sviluppo.toscana.it/fattura\\_ele](https://www.sviluppo.toscana.it/fattura_ele)"*

D5 - Se nel progetto che proponiamo è previsto l'acquisto di mezzi d'opera es. muletti e caricatori, anche questi devono essere conformi ai vincoli DNSH della scheda 9 (Punto D Regime 2)“Acquisto, noleggio e leasing di veicoli” come per i veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti?

R5 - La scheda 9 (Punto D Regime 2)“Acquisto, noleggio e leasing di veicoli” si applica, secondo quanto previsto dal punto B - Applicazione, ai Veicoli concepiti per servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Si ritiene pertanto che le tipologie di mezzi d'opera es. muletti e caricatori, operanti in loco e non su strada è da ritenersi non sottoposta ai vincoli DNSH.

D6 - si chiede, nella Sezione A - Dati dell'operazione – Cronoprogramma, per quanto riguarda la fase “Avvio dei conferimenti (solo per nuovi CDR)”, cosa vada inserito nel campo “Data fine prevista (mese/anno”, dato che per tale attività non è prevista una fine.

Si chiede se tale data vada pertanto intesa come:

- un intervallo temporale previsto entro cui l'avvio dei conferimenti potrà avvenire. (es., avvio dei conferimenti previsto nel periodo compreso tra Marzo e Maggio 2026

- da lasciare in bianco

R6 - Se la data di avvio dei conferimenti è già determinabile, è possibile lasciare la "data fine prevista" vuota. Altrimenti le due date devono essere in un arco temporale entro il quale si prevede l'avvio dei conferimenti.

D7 - relativamente alla dichiarazione di cui alla Sezione “Dati di intervento” - Dichiarazioni relative all'operazione”:

“..che l'area/le aree oggetto di intervento risulta/risultano disponibile/i in quanto: ...”

Nel caso dei progetti della tipologia “progetti per il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, che non prevedono la disponibilità di aree, si chiede se è corretto selezionare l'opzione: “Nessuna delle precedenti”, essendo questa l'unica che non prevede obbligatoriamente di Allegare un titolo legittimante la disponibilità dell'area.

R7 - Si conferma che nel caso di progetti di miglioramenti della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, può essere scelta l'opzione "nessuna delle precedenti", in quanto gli stessi non prevedono la disponibilità di aree, e quindi non è necessario allegare alcun titolo legittimante.

D7b - La lettura, in combinato disposto, delle previsioni del Bando di Finanziamento in oggetto e del contenuto delle previsioni normative e regolatorie citate, condurrebbero alla determinazione della NON APPLICABILITA' del "processo di resa a prova di clima" ai "progetti per il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" che prevedano la sola fornitura e distribuzione di contenitori per la raccolta differenziata (stradale, domiciliare e per le utenze non domestiche), oltre ad azioni di comunicazione e sensibilizzazione e servizi di raccolta ancillare (olio vegetale, piccoli RAEE, tessili, ecc...), il tutto in assenza di investimenti in infrastrutture.

Qualora l'interpretazione di cui sopra risultasse corretta, si richiede se è possibile, in sede di presentazione delle domande di finanziamento, corredare/sostituire la documentazione tecnica progettuale specifica (incluso l'allegato D la cui compilazione risulterebbe di fatto non necessaria) con una dichiarazione che, riportando tutti i riferimenti citati sopra, attesti la non applicabilità del "processo di resa a prova di clima" per assenza di investimenti in infrastrutture

R7b - In relazione al quesito posto si precisa quanto segue:

- ai sensi del Par. 3.1 dell'Allegato A alla delibera DGRT 671 del 026/05/2025 " FESR PR 2021 - 2027 Approvazione modifica DGRT n.965/2024, sub-azione 2.6.1.1 Economia Circolare - Pubblici..."Sono ammissibili solo progetti che sono stati sottoposti al processo di resa a prova di clima, relativamente alle verifiche sulla "neutralità climatica" e sulla "resilienza climatica", inerente l'applicazione del principio relativo all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, in coerenza con quanto riportato all'art. 73 c.2 lettera j del Regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le indicazioni riportate negli orientamenti di cui alla Comunicazione 2021/C 373/01 della CE negli indirizzi per la verifica climatica a cura del Dip.to per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (6 Ottobre 2023)."

- Il principio di cui sopra è stato riportato anche nell'Avviso approvato con DD. 14463 del 19/06/2025 al Par. 2.4 punto 12. tra i requisiti di ammissibilità senza distinzione tra gli interventi ammissibili. L'avviso prevede che il rispetto di tale principio sia garantito attraverso la compilazione del Modello dichiarazione immunizzazione dagli effetti del clima (climate proofing) Allegato D al decreto.

- Ogni considerazione relativa a tale principio rispetto alla peculiarità dell'intervento, come nel caso del quesito in parola di cui si condivide la lettura, deve essere espressa esclusivamente attraverso la compilazione del suddetto allegato D che, come detto, costituisce un modello di dichiarazione.

Pertanto, rispetto alla richiesta "se è possibile, in sede di presentazione delle domande di finanziamento, corredare/sostituire la documentazione tecnica progettuale specifica (incluso l'allegato D la cui compilazione risulterebbe di fatto non necessaria) con una dichiarazione che, riportando tutti i riferimenti citati sopra, attesti la non applicabilità del processo di resa a prova di clima per assenza di investimenti in infrastrutture", si ritiene che tale dichiarazione, con relativa motivazione, vada riportata all'interno del modello di cui all'allegato D, nel quale si dichiara che l'intervento risulta escluso dall'analisi di resa a prova di clima coerentemente con le norme richiamate.

D8 - Con riferimento ai progetti per il miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che non prevedono la realizzazione di infrastrutture, con la presente siamo a chiedere conferma che alla dichiarazione di cui all'Allegato C (Modello dichiarazione del rispetto del principio DNSH) non sia necessario allegare alcuna "Analisi del rischio climatico, della vulnerabilità e delle eventuali soluzioni di adattamento (Sezione II Appendice A Regolamento 2023/2486 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio - Appendice 1 della Guida Operativa del MEF (Circolare n.22 del 14 maggio 2024 della Ragioneria Generale dello Stato)".

R8 - Si precisa che l'esclusione dall'applicazione del "processo di resa a prova di clima", Comunicazione della Commissione Europea "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di

clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), comunicata in risposta ha come motivazione l'assenza di infrastrutture.

Diversamente il rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia), secondo i criteri di vaglio tecnico stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/2139 e gli indirizzi della Guida operativa del MEF (Circolare n.22 del 14 maggio 2024 della Ragioneria Generale dello Stato) è previsto per ogni finanziamento pubblico, Regolamento (UE) n. 2021/1060, indipendentemente dalla realizzazione di infrastrutture.

Si ritiene comunque che, come previsto, possa essere dichiarata nella scheda di controllo ex-ante dell'Allegato C (Modello dichiarazione del rispetto del principio DNSH) in corrispondenza del tema "Adattamento cambiamenti climatici", la non applicabilità dell'Analisi del rischio climatico, della vulnerabilità e delle eventuali soluzioni di adattamento, fornendo adeguate motivazioni.

D9 - Relativamente al bando di cui in oggetto, si chiede se possa essere configurata correttamente come apertura di un nuovo centro di raccolta la seguente fattispecie: un centro di raccolta aperto nel 2021 come monocomunale e modificato nel 2025, viene radicalmente riprogettato nell'estate 2025 secondo il piano industriale di RetiAmbiente, attraverso l'acquisto di una nuova area adiacente alla attuale, al fine di creare un centro di raccolta pluricomunale che possa servire come sia come centro di raccolta classicamente inteso al servizio di 20 Comuni della Provincia di XXXX, molti dei quali attualmente privi di un centro di raccolta ex DM 08/04/08 di riferimento, sia come punto di arrivo della raccolta porta a porta. Si prevede di far passare le tonnellate raccolte dal centro da circa 1.200 tonnellate annue a oltre 8.000 tonnellate di rifiuti differenziata, con un incremento di circa 7.000 tonnellate all'anno.

R9 - Se si tratta di un ampliamento dell'attuale area occupata dal centro di raccolta monocomunale l'intervento è da inquadrarsi come adeguamento di un centro già esistente. Se invece tutto il cds si sposta in una nuova area si tratta di nuovo centro di raccolta. In entrambi i casi, previsti dalla procedura, va indicato solo l'incremento di rifiuti intercettati rispetto all'attuale Centro.

D10 - Nella Sezione D della domanda è presente un indicatore economico “RCO107”, dove va inserita una cifra in euro, relativa agli “investimenti in impianti per la raccolta differenziata”. Si chiede se la cifra da inserire è quella relativa al Totale Quadro economico dell'intervento, di cui alla Sezione B della domanda. Se sì, ciò vale anche nel caso in cui il progetto non preveda la realizzazione di impianti?

R10 - In corrispondenza dell'indicatore economico “RCO107”, dove va inserita una cifra in euro, relativa agli “investimenti in impianti per la raccolta differenziata” la cifra da inserire è quella relativa al Totale Quadro economico dell'intervento, di cui alla Sezione B della domanda. Questo vale per tutti gli interventi ammissibili.

D11 - Nella sezione A 3 Livello di progettazione approvata, se viene spuntata l'opzione Progetto esecutivo come da schermata sottostante

Realizzazione/adeguamento/ripristino di centri di raccolta di cui al DM 08/04/2008

- ☐ Progetto definitivo ex D.Lgs 50/2016
- ☒ Progetto esecutivo ex D.Lgs 50/2016 o ex D.Lgs. 36/2023

appare la scritta



Essendo già disponibile il progetto esecutivo in quanto l'intervento è in corso di ultimazione, si ritiene più corretto caricare quest'ultimo, trattandosi di step successivo all'elaborazione di quello definitivo. Si chiede conferma di quanto sopra.

R11 – Si conferma

D12 - Si richiede di chiarire in questa sede se un progetto di gestione complessiva di un'area, previsto dal piano industriale del gestore Retiambiente, da realizzarsi tramite l'apertura di un centro di raccolta in più fasi (di cui la prima ha avuto inizio nel 2021 con il conferimento successivo di rifiuti da parte solo di una parte di utenze) e che sta continuando con la realizzazione delle fasi successive possa definirsi come progetto di NUOVO CENTRO DI RACCOLTA ai fini del bando di cui in parola o se, diversamente, l'intervento si qualifichi come progetto di successivo adeguamento di un centro di raccolta già aperto.

R12 - L'intervento si qualifica come progetto di successivo adeguamento di un centro di raccolta già aperto.

D13 - Con riferimento alla procedura in atto richiamata in oggetto, tenuto conto di quanto previsto dall'Avviso approvato con il Decreto Dirigenziale n.14463 del 19 giugno 2025 in merito alle modalità di presentazione di richieste di chiarimento indicate al paragrafo 4.1, con la presente siamo a formulare un quesito riguardante il rilascio della "Delega" e gli impegni successivi in capo al soggetto delegato. In particolare con riferimento alla richiamata delega di cui al punto 7 dell'art.6.5, chiarito che tale opzione di delega al Gestore del Servizio (soggetto Realizzatore) debba avvenire tramite il modulo previsto tra i documenti per l'utilizzo della piattaforma SFT, con la presente siamo a richiedere chiarimenti in merito al perimetro di operatività dei soggetti delegati.

In particolare si chiede conferma che l'eventuale soggetto delegato ad operare sui sistemi per la prima fase di caricamento del materiale per la presentazione della domanda, una volta svolto il proprio lavoro, sia svincolato da qualsiasi ulteriore adempimento/obbligo e che la gestione delle successive fasi prodromiche e successive alla concessione dei finanziamenti (dall'inserimento di eventuali richieste di integrazione alla domanda e fino al completamento del processo di rendicontazione delle attività ed incasso dei contributi) possano tornare ad essere svolte direttamente dal personale dell'Autorità di Ambito con i propri strumenti e credenziali ovvero da soggetti indicati dal Gestore diversi da quelli delegati nella prima fase di presentazione della domanda che dovranno essere appositamente delegati dall'Autorità di Ambito.

R13 -si conferma che la delega ad operare sulla piattaforma SFT può essere gestita dal soggetto beneficiario in autonomia, secondo le modalità indicate nella "Guida alle utenze del soggetto proponente" presente in calce alla pagina web [Sistema Finanziamenti Toscana FESR 21-27 | Sviluppo Toscana S.p.A.](#)

D 14 – Devo caricare insieme alla domanda della documentazione progettuale composta da una pluralità di file di dimensioni consistenti. Come posso fare?

R14 - Si chiarisce che nella piattaforma di compilazione della domanda può essere caricato in corrispondenza di ciascun campo di up-load 1 solo file di dimensioni non superiori a 128 MB che, nel caso sia necessario caricare più documenti, può essere anche un file zip. Qualora i documenti da caricare, anche zippati, superino la soglia dei 128 MB è necessario utilizzare un idoneo sistema cloud (Wetransfer, OneDrive, ecc) per i documenti che eccedono il limite consentito. In tal caso, nel

file zip che viene caricato a sistema deve essere presente anche un documento che elenca i file caricati sul cloud ed il link da utilizzare per lo scarico degli stessi.